



DELIBERA N. 37/25/CONS

**DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
DA PARTE DELLA SOCIETÀ SOUNDREEF LTD
PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 19, COMMA 3,
DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E 8, COMMA 3,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 febbraio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”* e successive modifiche e integrazioni, di seguito LDA;

VISTA la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso *on line* nel mercato interno;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante *“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno”*, di seguito Decreto;

VISTO il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l’art. 15, che modifica la LDA e il Decreto;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 e, in particolare, l’articolo 15, che modifica la LDA e il Decreto;

VISTO in particolare l'art. 1 del Decreto ove sono stabiliti *“i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per l'uso on line di opere musicali nel mercato interno”*;

VISTO l'art. 2, comma 2, del Decreto, il quale stabilisce che *“Per «entità di gestione indipendente» si intende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti:*

a) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; b) persegue fini di lucro.”;

VISTO altresì l'art. 8, comma 1, del Decreto, il quale stabilisce che *“gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società Italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti: a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta; c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo; d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: 1) l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; 2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.”*;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Decreto per cui *“[i] soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresì alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive*

modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il regolamento allegato alla delibera n. 396/17/CONS, recante “*Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno*”, di seguito *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS;

CONSIDERATO che il *Decreto* assegna all’Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi, al fine di garantire il buon funzionamento e l’efficienza della attività di gestione ed intermediazione degli stessi. In particolare, è previsto che l’Autorità:

- stabilisce le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del Decreto da parte degli organismi di gestione collettiva diversi da SIAE e delle entità di gestione indipendenti;
- verifica l’effettivo adeguamento organizzativo e gestionale da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che già operano nel settore dell’intermediazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del Decreto;
- in ossequio a quanto previsto dagli artt. 40 e 41 del Decreto vigila in particolare sulla adozione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti di adeguati standard in materia di governance e gestione finanziaria, assicurando la trasparenza delle attività anche per quel che concerne le comunicazioni nei confronti dei titolari dei diritti e degli utilizzatori. Vigila inoltre sulle condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali *online* al fine di favorirne la diffusione in ambito transfrontaliero;
- pubblica, sul proprio sito internet, l’elenco delle imprese che hanno comunicato l’inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del Decreto. Con le stesse modalità, pubblica inoltre l’elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso di tali requisiti;



- in caso di mancata ottemperanza alle previsioni recate dal Decreto, applica sanzioni amministrative sia pecuniarie sia interdittive;

CONSIDERATO, altresì, quanto segue in ordine al quadro normativo di riferimento applicabile nel caso di specie:

- recenti interventi legislativi hanno modificato la disciplina riguardante l'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi completando il processo di progressiva liberalizzazione di questo settore. In particolare, il legislatore ha esteso l'attività di intermediazione e gestione del diritto d'autore anche alle entità di gestione collettiva (di seguito, anche EGI);
- il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ha introdotto significative novità, modificando, tra gli altri, l'art. 180 LDA, e di conseguenza anche il Decreto, per estendere anche alle entità di gestione indipendenti l'attività di intermediazione del diritto d'autore che sinora era limitata agli organismi di gestione collettiva;
- la nuova formulazione dell'art. 8, comma 1, del Decreto prevede che *“Gli organismi di gestione collettiva (OGC) e **le entità di gestione indipendente (EGI)** (enfasi aggiunta) che intendono svolgere attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre di una serie di requisiti riguardanti prevalentemente la loro costituzione e organizzazione. Per comodità si riportano di seguito i requisiti richiesti:*
 - a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o **di altro Stato membro dell'Unione europea** (enfasi aggiunta) che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;*
 - b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;*
 - c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;*
 - d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi (enfasi aggiunta):*
 - 1) l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente (enfasi aggiunta);*



2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del Codice civile;

3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del Codice civile.”;

- il comma 3 dell’articolo 8 del Decreto statuisce che gli OGC e le EGI, che intendono operare nel mercato dei diritti connessi e del diritto d’autore sono tenuti a segnalare all’Autorità l’inizio dell’attività secondo le modalità previste dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (che definisce la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA), attraverso la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti sopra elencati insieme ad una copia del proprio statuto. L’Autorità è tenuta a pubblicare, ex art. 40 del Decreto, l’elenco delle OGC/EGI che hanno comunicato l’inizio delle attività e che risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 8;
- in ossequio al dettato legislativo, l’Autorità, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti. Qualora, invece, sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Autorità invita la società istante con atto motivato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie a tal fine con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. In difetto dell’adozione di tali misure da parte del soggetto richiedente, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data 24 dicembre 2024 (ns. prot. n. 0336475) ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’entità di gestione indipendente di diritto irlandese, denominata Soundreef International Limited (di seguito, anche “Soundreef” o “la Società”), secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge n. 241/90 e dall’art. 8 del Decreto. In particolare, Soundreef afferma, tra l’altro, di essere “*in possesso dei requisiti minimi necessari [previsti ndr] all’art. 8, comma 1 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per le imprese che intendono svolgere o svolgono l’attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi*”;

VISTE le seguenti precisazioni che la Società ha ritenuto di formulare nell’ambito della citata dichiarazione sostitutiva:



1. *“con riferimento all’elemento inerente «l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque prevalente» [...], si precisa che lo Statuto della società non contiene nell’oggetto sociale, né potrebbe contenere, trattandosi di Società irlandese, l’espressa indicazione di una Legge italiana. Tuttavia, «l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore» è quella effettivamente espletata dalla Società ed è verificabile mediante la disamina dell’apposita certificazione rilasciata alla società dall’Intellectual Property Office of Ireland - IPO [...] contenente l’esplicito riferimento alla «European Union (Collective Rights Management) (Directive 2014/26/EU) Regulations 2016», oltre che dalla visura camerale anch’essa allegata”;*
2. *“con riferimento all’elemento inerente «la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del Codice civile» [...], si precisa che lo Statuto della Società non contiene, né potrebbe contenere, riferimenti al Codice civile italiano. Tuttavia, il requisito è rispettato in ragione del fatto che la società ha fiscalità italiana e, pertanto, può di fatto tenere i libri sociali previsti dalla normativa indicata. Tali libri, vidimati dal notaio con timbro di autenticazione, verranno custoditi presso la sede della società in Italia”;*
3. *“con riferimento all’elemento inerente «la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del Codice civile», [...], si precisa che la Società è tenuta a redigere il bilancio secondo quanto previsto dall’ordinamento irlandese. Tuttavia, il requisito è rispettato in quanto la stessa società provvederà a redigere il bilancio conformemente alle previsioni della IV direttiva CEE. Per quanto concerne, inoltre gli obblighi dichiarativi e le prescrizioni in materia di deposito del bilancio, Soundreef International Limited adempie agli obblighi dichiarativi italiani, ma deposita il bilancio solo in Irlanda, secondo la normativa locale. Ove necessario, copia di detto Bilancio verrà fornita all’Autorità”;*

VISTO lo statuto di Soundreef allegato alla dichiarazione sostitutiva sopra citata;

ESAMINATA la documentazione prodotta dalla Società istante;

CONSIDERATO quanto segue:

- (i) l’art. 8 del Decreto, nel rispetto dei principi euro unitari di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, prevede che le EGI e gli OGC, operanti in Italia, possano essere costituiti in una forma giuridica prevista dall’ordinamento



italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia, la lett. d) del comma 1 del medesimo articolo stabilisce altresì che lo statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, debba prevedere a) l'attività di amministrazione e intermediazione quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; b) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Codice civile; c) la redazione del bilancio ai sensi del Codice civile;

- (ii) lo statuto di Soundreef non reca alcuna previsione in ordine ai tre punti individuati dalla norma. La dichiarazione sostitutiva, inoltre, non fornisce alcuna indicazione circa il carattere esclusivo o prevalente dell'attività di intermediazione del diritto d'autore;
- (iii) lo Statuto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non recano alcuna indicazione in ordine all'organo di controllo contabile, di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto;
- (iv) la società istante ha chiarito che lo statuto soggiace alle norme del diritto irlandese;

RITENUTO di svolgere le seguenti considerazioni anche alla luce di quanto rappresentato dalla Società:

- la Direttiva Barnier (cui è tenuta ad uniformarsi anche la legislazione irlandese) all'articolo 3, comma 1, lettera b) nel definire l'“*entità di gestione indipendente*”, prescrive in maniera esplicita che tali soggetti sono autorizzati a gestire i diritti d'autore o i diritti connessi come “finalità unica o principale”. Al riguardo, si osserva che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non contiene alcun riferimento puntuale a tale requisito limitandosi ad indicare la menzionata attività come quella “*effettivamente espletata dalla Società*”, aggiungendo che la mancata indicazione della stessa nello Statuto sia da imputare all'impossibilità della “*espressa indicazione*” nello stesso “*di una legge italiana*”. Preme rilevare che neanche la documentazione integrativa prodotta e richiamata da Soundreef come certificante il possesso del requisito in questione, ed in particolare quella relativa alla visura camerale (“*altre attività professionali n.c.a., ulteriori specifiche: servizi di gestione dei diritti d'autore e loro ricavi*”), non si ritiene soddisfatti il requisito prescritto dalla legge. Appare pertanto necessario che la Società integri la dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata, nella parte relativa alle precisazioni, dichiarando che l'attività di amministrazione e gestione del diritto d'autore e dei diritti connessi rappresenta l'attività esclusiva o prevalente esercitata



dalla medesima specificando al contempo in maniera espressa la tipologia di diritti amministrati e le categorie degli aventi diritto. Tale specificazione, di regola contenuta nello statuto, risponde ad una esigenza di trasparenza nei confronti degli aventi diritto e dei concorrenti;

- per quanto concerne i requisiti relativi alla tenuta dei libri sociali e alla redazione del bilancio, si ritiene che le motivazioni addotte da Soundreef siano accoglibili in quanto la Società si uniforma alla normativa di derivazione euro unitaria. In tale prospettiva, si ritiene comunque opportuno precisare che Soundreef in quanto EGI è comunque tenuta, a presentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto, la relazione annuale di trasparenza prevista all'articolo 28 del medesimo, i cui dati contabili *“sono controllati da uno o più soggetti abilitati per legge alla revisione dei conti”* e comprendono *“i documenti di bilancio e le informazioni finanziarie”*;
- infine, quanto all'organismo di revisione contabile di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto, si ritiene che la Società istante debba integrare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, precisando che verrà trasmesso all'Autorità il riferimento del soggetto incaricato di tale compito;

VISTO l'art. 19, comma 3, della legge 241/1990, secondo cui *“[l'] amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. [...] L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure”*;

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, conferisce all'Amministrazione il potere di invitare il soggetto privato a conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente, qualora ciò sia possibile, attraverso un atto motivato che prescriva le misure necessarie allo scopo, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione delle stesse;



CONSIDERATO che, secondo l'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, in mancanza dell'adozione da parte del privato, entro il termine designato, delle misure prescritte dall'Amministrazione, l'attività si intende vietata;

CONSIDERATO che l'Amministrazione può esercitare il potere inibitorio oppure quello conformativo assegnatole dalla legge n. 241/1990, nell'ambito della propria discrezionalità, secondo criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

RITENUTO alla luce di quanto illustrato che ricorrano le condizioni per invitare la società istante a conformare la propria attività alle prescrizioni di legge integrando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come depositata in data 24 dicembre 2024, per assicurare il rispetto delle previsioni recate dagli articoli, 8, comma 1, *lett. d)*, n. 1 e 13, comma 1 del Decreto;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere l'adozione di misure necessarie al fine di conformare l'attività svolta dalla Società, ed i suoi effetti, alla normativa vigente, integrando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ed in particolare le precisazioni nella stessa effettuate nei termini esposti nella presente delibera;

RITENUTO di assegnare a Soundreef un termine di sessanta giorni per provvedere all'adozione delle misure sopra descritte decorrente dalla data di notifica della presente delibera;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La Società Soundreef International Limited è tenuta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 8, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, ad adottare le misure necessarie per rendere la propria attività conforme al citato art. 8, comma 1, lett. d), punto numero 1 e 13, comma 1, del Decreto per le motivazioni e secondo le modalità descritte in premessa.
2. Le misure di cui al comma 1 devono essere poste in essere e comunicate all'Autorità nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.



3. Qualora Soundreef non adotti entro il predetto termine le misure previste al comma 1, la prosecuzione dell'attività - di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prot. n. 0336475 del 24 dicembre 2024 - si intende vietata ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica.

La presente delibera è notificata alla Soundreef International Limited ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 5 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella